

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1416/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001, modificato con D.R. n. 396 del 19 dicembre 2007 pubblicato nel B.U. n. 72, e modificato con D.R. n. 1032 del 2 aprile 2008 pubblicato nel B.U. n. 74; modificato con D.R. n. 1185 del 7 maggio 2008 pubblicato nel B.U. n. 75; modificato con D.R. n. 1902 del 14 luglio 2009; pubblicato nel B.U. n. 82; e modificato con D.R. n. 2265 del 7 ottobre 2010, pubblicato nel B.U. n. 89)

Art. 1 Corsi di studio attivati

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena sono attivati i seguenti corsi di studio:

a. corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia

b. corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
Classe delle lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia

c. corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria

d. corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria "Pier Luigi Masi"

Classe delle lauree specialistiche in Odontoiatria e Protesi Dentaria

e. Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

f. Corso di laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrico/a)

Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

g. Corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

h. Corso di laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

i. Corso di laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologia (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)

Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione

Area tecnico-diagnostica

j. Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)

k. Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

l. Corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia)

m. Corso di laurea in Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista)

Area tecnico-assistenziale

n. Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)

o. Corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)

p. Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

q. Corso di laurea in Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)

Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche

r. Corso di laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)

s. Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione

t. Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Classe delle lauree specialistiche in Scienze infermieristiche ed ostetriche

u. Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione

Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

v. Corso di laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche

Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

w. Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

x. Corso di laurea interfacoltà in Biotecnologie (Interfacoltà tra Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; Facoltà di coordinamento Medicina e Chirurgia)

Classe delle lauree in Biotecnologie

y. Corso di laurea in Biotecnologie

Classe delle lauree in Biotecnologie

z. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche

Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.

2. Sono altresì istituite le seguenti scuole di specializzazione:

Allergologia ed immunologia clinica

Anatomia patologica

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva

Audiologia e foniatria

Biochimica clinica

Cardiochirurgia

Chirurgia dell'apparato digerente

Chirurgia generale

Chirurgia pediatrica

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Chirurgia toracica

Chirurgia vascolare
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Gastroenterologia
Genetica medica
Geriatrics
Ginecologia e ostetricia
Igiene e medicina preventiva
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina di emergenza - urgenza
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina interna
Medicina legale
Medicina termale
Microbiologia e virologia
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurofisiopatologia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia medica
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Reumatologia
Scienza dell'alimentazione
Urologia

Art. 2 Centro di Servizio di Facoltà

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, la Facoltà di Medicina e Chirurgia potrà istituire un Centro di Servizio per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica.

Art. 3 Comitati per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica di ciascun corso di studio è composto da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti della Facoltà in numero da 6 a 12 e, per i corsi di Laurea delle professioni sanitarie, dal Coordinatore delle attività pratiche e di tirocinio professionale di ogni sede didattica.

2. I Docenti dei Comitati per la Didattica sono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside. Possono essere membri del Comitato tutti i Docenti della Facoltà che hanno responsabilità didattica nei rispettivi corsi di studio. L'elezione del Presidente del Comitato per la Didattica è

regolata dall'art. 27 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena.

3. L'elezione degli studenti è disciplinata dal Regolamento Elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena (art. 26).

4. Relativamente ai corsi di studio interfacoltà, i Docenti del Comitato vengono nominati, di concerto, dai Consigli di Facoltà delle Facoltà afferenti.

5. I Comitati dei Corsi di Studio possono essere aggregati tra loro con Delibera del Consiglio di Facoltà; in tal caso la nomina della componente di docenti e di studenti deve garantire la rappresentanza di ciascun corso.

6. Le competenze dei Comitati per la Didattica sono quelle definite dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 9) e dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio.

7. Il Preside o i Presidenti dei Comitati per la Didattica interessati, possono convocare riunioni congiunte dei Comitati per la discussione di problemi di interesse comune ai relativi corsi di studio.

Art. 4 Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono istituite con decreto del Rettore, previa definizione dell'iter prescritto per le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo e sono disciplinate da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e approvato dal Senato Accademico.

2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici che afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, o di altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 5 Crediti formativi Universitari (CFU)

1. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura dell'attività formativa dello studente (D.M. 509/99).

2. Il numero di ore per CFU a disposizione dei Docenti per lo svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività didattiche formative può variare a seconda della tipologia dell'attività didattica come specificato dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Annualmente i Comitati per la Didattica esprimono alla Facoltà parere sulla congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla obsolescenza dei contenuti dei corsi, secondo quanto previsto all'art.9, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 Attività didattica

1. Le tipologie delle attività didattiche sono definite nei Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studi.

Art. 6-bis Sdoppiamento Corsi Integrati

1. Per motivate esigenze didattiche il Comitato per la Didattica può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento di corsi integrati. Tale procedura sarà attuata solo ai fini di una migliore organizzazione interna del corso integrato stesso.

2. I due corsi, scaturiti dallo sdoppiamento del Corso integrato, saranno perfettamente equivalenti per: crediti didattici, ore di attività didattica, obiettivi, orario, sede, numero di appelli per sessione di esami.

3. I docenti di ciascun corso, all'inizio dell'anno accademico, eleggono al loro interno il Coordinatore di corso con le seguenti funzioni: a) referente per il Comitato per la Didattica

(CD) e per gli studenti; b) responsabile della corretta conduzione delle attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il corso stesso, nel rispetto e a garanzia di un'equa distribuzione dei carichi didattici; C) custode del registro di esame; d) responsabile dell'attivazione della didattica tutoriale; e) responsabile della programmazione del calendario degli esami da trasmettere al CD.

4. All'inizio dell'anno accademico, gli studenti iscritti al Corso integrato vengono suddivisi dal Comitato per la Didattica, per ordine alfabetico, nei due corsi di cui al comma 2.

Art. 7 Frequenze

1. La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria nella misura specificata dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio. Gli stessi regolamenti ne disciplinano anche le modalità di accertamento. Dovrà comunque essere prevista la possibilità di forme di recupero, da concordare con il Comitato per la Didattica di riferimento, che devono essere concluse almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

Art. 8 Verifiche di profitto

1. Le tipologie di verifica dell'apprendimento possono consistere in valutazioni sia di tipo formativo che certificativo e vengono definite dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 9 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Le attività formative per la preparazione della prova finale, e le modalità di svolgimento e di valutazione della medesima, sono definite dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 10 Calendari delle attività didattiche

1. Per ciascun anno accademico, le attività didattiche sono articolate, di norma, in due semestri. Le date di inizio e termine delle attività didattiche ed il periodo di "silenzio didattico", dedicato allo svolgimento degli esami, vengono stabiliti da ciascun Comitato per la Didattica entro i limiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 20).

2. Le sessioni di esame si tengono esclusivamente durante il periodo di "silenzio didattico", secondo il calendario predisposto annualmente da ciascun Comitato. Per ogni sessione di esame il numero degli appelli non deve essere inferiore a 2, distanziati tra loro come previsto dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il Comitato per la Didattica può prefissare sessioni aggiuntive d'esame.

3. Apposite sessioni, equamente distribuite nel corso dell'Anno Accademico, devono essere previste per gli Studenti fuori corso e ripetenti, ai quali non si applica il principio della non sovrapposizione degli esami e delle lezioni.

4. Sessioni di esami compatibili con le date degli appelli di laurea devono essere fissate per i laureandi.

5. Ciascun Comitato stabilisce gli appelli relativi alle prove finali, che non devono essere inferiori a 3 per anno accademico. Le date devono essere stabilite tenendo conto delle particolari esigenze dei Laureandi (date di appello degli esami di abilitazione alla professione, di ammissione alle Lauree Specialistiche e alle Scuole di Specializzazione).

Art. 11 Orientamento e Tutorato

1. Le attività di Orientamento e di Tutorato sono disciplinate dal Regolamento Generale per l'attività di formazione e/o orientamento, dal Regolamento di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato, e dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio.

2. Annualmente il Consiglio di Facoltà nomina, tra i suoi Componenti, i Docenti responsabili per le

attività di orientamento universitario.

3. Con cadenza triennale, il Consiglio di Facoltà nomina, su proposta dei Comitati per la Didattica interessati e su indicazione delle amministrazioni di appartenenza, i Coordinatori delle Attività Pratiche e di Tirocinio Professionalizzante di ogni sede didattica dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

Art. 12 Scambi internazionali

1. L'attività didattica svolta nell'ambito di scambi internazionali di mobilità studentesca è valutata e riconosciuta dai competenti Comitati per la Didattica.

Art. 13 Interruzione della Carriera

1. La sospensione o la decadenza dalla posizione di Studente è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 11).

Art. 14 Modifiche al Regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento Didattico possono essere proposte per l'approvazione del Consiglio di Facoltà, e successiva ratifica del Senato Accademico, dal Preside e dai Comitati per la Didattica.

Art. 15 Norme transitorie

1. Agli studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è garantita la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio di nuova istituzione considerati direttamente sostitutivi dei corsi preesistenti.

2. Le modalità per il trasferimento ai nuovi corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 23) e dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio.